

Con la sentenza n.27058/2013 la Cassazione ha affermato che nel nostro ordinamento non possono ammettersi ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro non previste dalla legge (sottoposte al sistema legale di tutela dei licenziamenti applicabile alle varie fattispecie). Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni). Ne consegue che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione e della risoluzione per inadempimento o per eccessiva onerosità. Il caso riguardava un accordo sindacale che prevedeva il passaggio di un certo numero di lavoratori da una società di trasporto aereo ad un'altra; a seguito di tale accordo la società aveva comunicato ai dipendenti la risoluzione del rapporto di lavoro; la Cassazione ha considerato illegittima tale modalità, non riconducibile al licenziamento.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.27058 del 03/12/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)